



DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
FARMA e
SALUTE
Associazione Operatori
Commerciali e Logistici

STATUTO

ASSORAM DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA e SALUTE ASSOCIAZIONE OPERATORI COMMERCIALI E LOGISTICI

Indice Generale

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO (Artt. 1 – 3)

TITOLO II ASSOCIATI (Artt. 4 – 8)

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE (Artt. 9 - 27)

Organi dell'Associazione (Art. 9)

Assemblea (Artt. 10 – 15)

Consiglio Direttivo (Artt. 16-17)

Presidente (Art. 18)

Vice Presidenti (Art. 19)

Direttore Generale (Artt. 20-21)

Collegio dei Probiviri (Art. 22)

Collegio dei Revisori dei conti (Art. 23)

TITOLO IV PATRIMONIO (Art. 24)

TITOLO V BILANCIO (Artt. – 25-27)

**TITOLO VI DURATA – MODIFICHE – SCIoglimento – CONTROVERSIE (Artt.
28-32)**



DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
FARMA e
SALUTE

Associazione Operatori
Commerciali e Logistici

STATUTO

dell'Associazione ASSORAM DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA e SALUTE - ASSOCIAZIONE OPERATORI COMMERCIALI E LOGISTICI" TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

Art. 1

È costituita una Associazione denominata:

"ASSORAM DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA e SALUTE - ASSOCIAZIONE OPERATORI COMMERCIALI E LOGISTICI"

(già: Asso-Ram Associazione Rappresentanti, Agenti, Depositari, Concessionari di Medicinali).

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Roma. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale in Roma non comporta modifica statutaria e viene effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro, è volontaria, indipendente, apolitica, e si propone di promuovere i seguenti fini:

a) la tutela della categoria nei campi di interesse professionale, sindacale, economico, etico, sociale, tecnico, organizzativo, normativo, contrattuale ed assicurativo; tale elencazione è esemplificativa e non tassativa;

b) l'Associazione potrà inoltre svolgere:

- attività di assistenza della categoria negli adempimenti imposti dalla legge e dai regolamenti, nelle vertenze contrattuali, amministrative, previdenziali e fiscali;
- la rappresentanza della categoria nei rapporti con le Autorità competenti, con le Associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, con le aziende, società e compagnie che svolgono attività di interesse per la categoria degli Associati;
- la collaborazione con le Autorità competenti per lo studio, la formazione e le modalità di attuazione delle norme di interesse del settore al fine di contribuire al costante miglioramento dello stesso;
- ogni attività tendente alla elevazione culturale e professionale degli iscritti e degli appartenenti alla categoria o loro collaboratori, mediante iniziative culturali specifiche ed organizzazione di convegni, tavole rotonde, dibattiti su particolari argomenti o temi e con l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;
- l'orientamento degli Associati al generale rispetto dell'etica professionale e delle leggi;
- qualunque ulteriore attività od iniziativa che possa essere utile alla categoria, agli Associati o all'Associazione per il perseguimento dei propri scopi;

L'Associazione potrà richiedere finanziamenti e contributi di qualsiasi genere per il raggiungimento dei propri scopi.

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo a quella in materia di privacy, di mercato e di tutela della concorrenza.



DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
FARMA e
SALUTE

Associazione Operatori
Commerciali e Logistici

Art. 3

L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni di categoria, Federazioni o Confederazioni nazionali e/o internazionali con finalità analoghe. Potrà inoltre, previa approvazione del Consiglio Direttivo, anche accettare l'adesione di altre Associazioni di categoria di settore, pur conservando la propria individualità ed autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione gli operatori della distribuzione primaria, logistici e commerciali, e in generale tutti gli operatori della distribuzione dei seguenti prodotti ad uso umano e veterinario: specialità medicinali; prodotti chimici e farmaceutici; parafarmaceutici; dispositivi medici; galenici e affini; omeopatici; alcoli; fitosanitari; biocidi/presidi medico chirurgici; prodotti alimentari, dietetici e per la prima infanzia; prodotti ed articoli sanitari; apparecchiature e prodotti diversi per uso ospedaliero e di laboratorio; prodotti di profumeria ed erboristeria; cosmesi; materie prime per l'industria; tale elencazione è esemplificativa e non tassativa.

Art. 5

È facoltà inoltre dell'Associazione accettare l'adesione, in qualità di Associati aggregati, di altre realtà imprenditoriali che abbiano requisiti di affinità, complementarità e/o raccordo economico con le attività svolte dagli Associati effettivi nonché di altre Associazioni di categoria di cui all'art. 3.

Gli Associati aggregati non possono ricoprire cariche negli organi associativi.

Le imprese che hanno i requisiti per essere associati ordinari non possono essere associati aggregati.

Art. 6

Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo nelle modalità previste dal Regolamento.

Dovrà dichiarare di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico, di accettarli in ogni parte e di impegnarsi al pieno rispetto degli stessi e di ogni altra disposizione stabilita dagli organi deliberativi dell'Associazione.

Art. 7

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza. L'ammissione comporta l'obbligo del pagamento della quota "una tantum" e del contributo associativo annuale ai fini dell'iscrizione.

L'iscrizione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di ammissione e si riterrà automaticamente prorogata.

L'Associato potrà esprimere volontà di recesso con comunicazione da inviarsi all'Associazione a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, entro e non oltre il 30 settembre.

Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'associato è tuttavia tenuto al pagamento dell'intero contributo per tutto il tempo per il quale resterà associato.



DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
FARMA e
SALUTE

Associazione Operatori
Commerciali e Logistici

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

Per le iscrizioni che pervengono nel corso dell'anno, il contributo associativo sarà proporzionato ai mesi residui. Qualora l'iscrizione dovesse pervenire oltre il 30 settembre, non sarà possibile esercitare il diritto di recesso per l'anno successivo.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

Art. 8

La qualità di Associato deve risultare da apposito elenco tenuto a cura del Direttore Generale. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- a) per cessazione dell'attività ratificata con delibera del Consiglio Direttivo;
- b) per recesso, da comunicare nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 7;
- c) per esclusione:

c.1 su delibera dell'Assemblea degli Associati, nell'ipotesi di morosità nel pagamento delle quote associative annuali e delle altre somme a qualunque titolo dovute, fermo restando l'obbligo al pagamento delle stesse;

c.2 su delibera del Collegio dei Probiviri, per grave violazione delle norme etiche e statutarie, a seguito di segnalazione da parte degli Organi dell'Associazione e/o delle Aziende Associate.

Il Collegio dei Probiviri ne informa l'Assemblea alla prima riunione successiva alla delibera.

d) per decadenza. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea degli Associati a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna definitiva dell'Associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa; o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi o allo statuto dell'Associazione.

La perdita della qualità di Associato avrà effetto: nel caso a) dalla data indicata nella delibera del Comitato Direttivo; nel caso b) avrà effetto dal 1° gennaio successivo a quello in cui si è verificato l'evento, con le precisazioni di cui al precedente articolo 7; nel caso c.1) avrà effetto dalla data indicata nella delibera dell'Assemblea degli Associati; nel caso c.2) avrà effetto dalla data indicata nella delibera del Collegio dei Probiviri; nel caso d) avrà effetto dalla data indicata nella delibera dell'Assemblea degli Associati.

L'apertura di un procedimento per i casi contemplati alle lettere c) e d) deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Nel caso di cui alla lettera c.1) l'Associazione disporrà la sospensione temporanea dei servizi erogati nelle modalità contenute nel Regolamento.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di Associato.

In nessun caso avrà luogo la restituzione del contributo associativo, nemmeno pro quota, e, se non ancora versato, permane l'obbligo del versamento integrale per l'anno in corso.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente dell'Associazione
- I due Vice Presidenti;
- Il Direttore Generale;



DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
FARMA e
SALUTE

Associazione Operatori
Commerciali e Logistici

- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEA

Art. 10

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, presenti o rappresentati per delega, in regola con il versamento della quota associativa e rappresenta l'universalità degli Associati.

Art. 11

L'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea dovrà, inoltre, essere convocata, in seduta ordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo, con delibera da prendersi almeno con la maggioranza assoluta di voti dei membri dello stesso organo, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% (un decimo) degli Associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza da uno dei due Vice presidenti o da persona da questi designata.

Art. 12

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, e l'elenco delle materie da trattare. Esso è spedito ad ogni Associato a mezzo raccomandata A/R, posta elettronica certificata o altro mezzo informatico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione purchè in Italia.

È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che il Presidente e il segretario verbalizzante, si trovino nel luogo ove l'assemblea stessa era convocata;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, dei due terzi (2/3) degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero, anche per delega, degli Associati.

Le delibere di Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Relativamente all'Assemblea straordinaria:



DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
FARMA e
SALUTE

Associazione Operatori
Commerciali e Logistici

- per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza, anche per delega, di almeno due terzi (2/3) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione, la nomina/sostituzione dei liquidatori con determinazione dei poteri e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza, anche per delega, ed il voto favorevole, di almeno tre quarti (3/4) degli Associati. Ogni Associato avrà diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta.

Ogni Associato non può portare più di tre deleghe. La votazione dovrà avvenire nel corso dell'assemblea con modalità palese, mentre quelle che si riferiscono all'elezione di cariche devono avvenire a scrutinio segreto, anche mediante strumenti telematici.

L'azienda associata partecipa all'Assemblea a mezzo del suo legale rappresentante o soggetto da questi delegato.

Art. 14

Spetta all'Assemblea ordinaria degli Associati:

- deliberare sugli indirizzi di politica generale dell'Associazione con approvazione anche di mozioni e di raccomandazioni formulate da iscritti o gruppi di iscritti;
 - discutere e deliberare circa l'andamento dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, presentato dal Consiglio Direttivo, corredato dalla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori, e la relazione programmatica del Presidente;
- deliberare sull'entità della quota di iscrizione "una tantum" e sui contributi associativi annuali;
 - deliberare sull'esclusione o sulla decadenza dell'Associato nei casi stabiliti dall'art. 8 del presente Statuto;
 - eleggere tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere il Collegio dei Revisori dei conti e determinare l'ammontare del compenso da corrispondere al Presidente dello stesso;
 - eleggere i membri del Collegio dei Provisori;
 - deliberare su ogni altro argomento demandato alla sua decisione dal Consiglio Direttivo o da richiesta motivata inoltrata per iscritto da almeno un decimo degli Associati.

Art. 15

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare/sostituire i liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo la destinazione del patrimonio netto nelle modalità di cui all'art. 34.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto nel totale da undici membri e precisamente:

- dal Presidente dell'Associazione, eletto direttamente dall'Assemblea degli associati che lo presiede;



DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
FARMA e
SALUTE

Associazione Operatori
Commerciali e Logistici

- dieci Consiglieri eletti anch'essi dall'Assemblea degli associati, cinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dimensionalmente più piccole e cinque consiglieri in rappresentanza di quelle più grandi, come definite nel Regolamento Assoram.

Il Presidente sceglie un Vice Presidente tra gli eletti tra imprese più grandi ed un Vice Presidente tra gli eletti tra le imprese più piccole. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente più anziano.

Le nomine a Presidente ed a Consigliere sono effettuate con votazioni separate da parte dell'Assemblea degli Associati.

Possono essere candidati alla carica di Presidente o di consigliere: il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del consiglio di amministrazione o direttori generali nonché, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dipendenti dell'impresa con funzioni direttive e le persone che siano investite di un'effettiva responsabilità di impresa. Non possono essere nominati come consiglieri soggetti facenti parte della medesima ragione sociale.

In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione della qualità di Associato di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, esso viene sostituito dal primo non eletto secondo l'ordine di votazione effettuato dall'Assemblea

Esauriti i votati da parte dell'Assemblea degli Associati, sarà lo stesso Consiglio Direttivo a procedere all'elezione dei nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi dalla sua nomina.

Alla scadenza del Consiglio Direttivo così nominato, decadono anche i componenti cooptati nel corso del triennio indipendentemente dalla data di nomina.

Art. 17

Spetta al Consiglio Direttivo:

- esercitare i poteri di ordinaria amministrazione, che non siano demandati al Presidente, e quelli di straordinaria amministrazione;

- redigere il bilancio consuntivo e preventivo da presentare, per l'approvazione all'Assemblea;

esprimere il proprio parere sugli indirizzi di politica generale dell'Associazione;

- adottare le delibere non riservate, per Statuto, all'Assemblea;

- redigere e mantenere aggiornato il Regolamento interno;

- redigere e mantenere aggiornato il Codice Etico;

- ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente dell'Associazione che non rientrano nella sua personale competenza;

- adottare ogni decisione concernente l'attività della Associazione e lo studio delle problematiche professionali, l'elaborazione dei programmi di attuazione dell'Associazione per la migliore affermazione della stessa e per l'elevazione sociale e professionale della categoria che rappresenta;

- assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

- convocare le Assemblee, sia in seduta ordinaria che straordinaria;

- spetta al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore Generale dell'Associazione, che potrà essere scelto anche tra non Associati; la determinazione dell'organico e l'adozione di deliberazioni relative a: a) ammissione di nuovi Associati; b) accettazione di dimissioni di Associati, o di componenti del Consiglio Direttivo stesso o del Presidente o dei due Vice Presidenti, provvedendo a far nominare i relativi sostituti in via definitiva o *pro tempore*, secondo quanto regolamentato dal presente Statuto per le singole cariche associative.

Spetta al Consiglio Direttivo la determinazione dei compiti e degli emolumenti da attribuire al Direttore Generale.



DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
FARMA e
SALUTE

Associazione Operatori
Commerciali e Logistici

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che nella convocazione ve ne sia espressa menzione e che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio s'intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario verbalizzante i quali provvederanno a redigere e a sottoscrivere il verbale della riunione.

PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto; ha la legale rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti interni ed esterni dell'Associazione sia che estrinsechino poteri propri sia che estrinsechino poteri riservati per Statuto ad altri organi statutari.

Egli dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea per il perseguimento degli scopi statutari avvalendosi della collaborazione dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei consulenti e dei due Vice Presidenti e degli stessi

componenti del Consiglio Direttivo che si dichiarino disponibili. Al Presidente spettano i poteri di ordinaria amministrazione, in essi compresi: l'apertura e chiusura di conti o depositi presso le banche e la richiesta e l'utilizzo di fidi bancari; la stipula di convenzioni, di polizze assicurative e di quanto altro specificatamente demandatogli dagli altri organi dell'Associazione. Il Presidente decade dalla carica dopo la nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea degli associati.

In caso di dimissioni del Presidente la carica verrà assunta dal Vice Presidente più anziano, che entro 60 giorni provvederà a far svolgere l'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea degli Associati.

VICE PRESIDENTI

Art. 19

Il Presidente sceglie un Vice Presidente tra gli eletti tra imprese più grandi ed un Vice Presidente tra gli eletti tra le imprese più piccole.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso; la firma apposta da uno dei Vice Presidenti fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente. In caso di dimissioni del Vice Presidente, il Presidente provvederà entro 60 giorni alla nomina di un nuovo Vice Presidente.

DIRETTORE GENERALE

Art. 20

Il Direttore Generale ricopre la carica per il tempo previsto dal contratto in essere con l'Associazione.

A lui sono attribuiti i seguenti compiti:

- la stesura dei verbali degli organi dell'Associazione, che sottoscrive unitamente al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento il Presidente della riunione nominerà un



DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
FARMA e
SALUTE

Associazione Operatori
Commerciali e Logistici

segretario verbalizzante in apertura dei lavori, anche fra i non Associati. I verbali sono depositati nella sede dell'Associazione;

- di coadiuvare il Presidente del quale attua le disposizioni e le deleghe;
- l'esecuzione delle delibere degli altri Organi dell'Associazione, salvo che sia diversamente stabilito dal presente Statuto;

la partecipazione alle riunioni degli organi sociali, con funzioni consultive e senza diritto di voto;

- la responsabilità del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, il tutto di concerto con il Consiglio Direttivo e nei limiti del bilancio preventivo approvato;
- la direzione di tutte le attività di Assoram e delle sue articolazioni interne e la supervisione della gestione amministrativa e finanziaria, coadiuvando il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 21

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, con la sola eccezione di quelle del Direttore Generale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di cui all'art. 23 del presente Statuto. Potranno solo essere rimborsate al Presidente, ai due Vice Presidenti, ai membri del Consiglio Direttivo, nonché a persone delegate dal Presidente, le spese vive incontrate per riunioni o sostenute in occasioni di viaggi per rappresentare l'Associazione in missioni o convegni. In ogni caso, detti viaggi, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea degli Associati.

Dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e degli Associati.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno degli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente mediante comunicazione scritta con prova di avvenuta ricezione da inviare ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvo casi di particolare urgenza.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Collegio delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti.

Il Collegio dei probiviri svolge i seguenti compiti:

- sorveglia sulla rispondenza del comportamento degli Associati alle norme dello Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti dell'Associazione, e più in generale delle norme di legge;
- esamina le segnalazioni di atti e comportamenti degli Associati che possano configurare violazioni delle norme di condotta di cui al comma precedente e, laddove ne ravvisi la fondatezza, intraprende un procedimento di accertamento, comminando, laddove ne sussistano i presupposti, i provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8;
- dirime le controversie tra singoli Associati e tra gli Associati e gli organi dell'Associazione.



DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
FARMA e
SALUTE
Associazione Operatori
Commerciali e Logistici

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria. Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.

Il Codice Etico potrà disciplinare i requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Probiviri, i casi e le procedure per la loro decadenza, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento del Collegio.

I membri del Collegio partecipano all'Assemblea e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei conti, ove istituito, è composto da: un Presidente, due revisori effettivi e due supplenti; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno due componenti del Collegio (il Presidente e un supplente) devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

All'atto della nomina l'Assemblea degli Associati delibera sul compenso da corrispondere al Presidente, mentre gli altri membri prestano la loro opera gratuitamente.

Al Collegio dei Revisori dei conti spetta il compito di:

- controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;
- redigere, collegialmente, la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea.

La carica di membro di Collegio è inconciliabile con quella di qualsiasi organo dell'Associazione. I membri del Collegio partecipano all'Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - PATRIMONIO

Art. 24

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote di iscrizione "una tantum", dai contributi associativi annuali, dai beni mobili ed immobili e dai valori acquistati dall'Associazione a titolo legittimo.

TITOLO V - BILANCIO

Art. 25

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e preventivo da presentare, per l'approvazione all'Assemblea, da convocarsi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 26

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio consuntivo e preventivo verranno depositati presso la sede dell'Associazione restando a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.

Art. 27



DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
FARMA e
SALUTE
Associazione Operatori
Commerciali e Logistici

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO VI - DURATA - MODIFICHE – SCIoglimento - CONTROVERSIE

Art. 28

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099.

Art. 29

Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte per iscritto dal Consiglio Direttivo, o dalla maggioranza degli Associati. Sulle proposte delibera l'Assemblea riunita in seduta straordinaria, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 13 del presente Statuto, con l'assistenza di un notaio designato dal Presidente.

Art. 30

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 13 del presente Statuto, con l'intervento di un notaio designato dal Presidente. Tale Assemblea nomina/sostituisce i liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto come da deliberazione dell'Assemblea ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 31

In caso di controversie fra Associazione e Associati sarà competente il foro di Roma.

RINVIO

Art. 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla legge ed ai principi generali per diritto.